



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 11
DEL 12.04.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari in videoconferenza.

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì 12 del mese di APRILE alle ore 19:00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGLINO PAOLO
ZANI MARILENA
CANDIAN MARTINA
ROSSI SILVIO
SALSA CLAUDIO
COMINCIOLI MATTEO
PAPURELLO BARBARA
ERBEIA MARCO
CAPPONI ELEONORA
BARLASSINA ATTILIO
BRUSTIA CRISTINA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
11	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuliana Balbo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Paolo Paglino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco dà lettura del punto all'ordine del giorno e invita il Segretario Comunale ad illustrare la normativa regolamentare oggetto di approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato

- il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 29.03.2004 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20/12/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/11/2012.
- l'art. 12 del D.Lgs. n. 82/2005 (codice Amministrazione Digitale) che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di organizzare autonomamente la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;
- l'articolo 73, comma 1 del D.L. n.18/2020, secondo cui *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”*;

Tenuto conto che l'occasione offerta dalla citata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo strumento della videoconferenza, anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi contenuti nell'articolo 73 citato;

Rilevata la necessità di valorizzare la positiva esperienza delle sedute del Consiglio comunale in modalità videoconferenza sperimentate in periodo emergenziale;

Ritenuto, quindi, che la disciplina divenga applicabile per tutte le sedute che si svolgono da remoto, mediante videoconferenza, in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio Comunale, integrando così in via permanente il Regolamento di organizzazione funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 29.03.2004 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20/12/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/11/2012, rendendosi applicabile anche in tempi successivi alla cessazione dello stato di emergenza pandemico;

Dato atto che il principio generale che regola il funzionamento delle sedute consiliari è quello della pubblicità delle stesse, mentre la secretazione delle sedute è ammissibile quando siano trattate questioni relative a persone e possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali;

Considerato che l'adozione di un regolamento per le sedute del Consiglio comunale in “videoconferenza” può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione dei consiglieri al loro ruolo pubblico e garantire una maggiore trasparenza dell'operato dell'Ente anche in condizioni diverse da quelle emergenziali;

Ritenuto pertanto di approvare un apposito Regolamento che vada ad integrare quello di carattere generale già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 29.03.2004 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20/12/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/11/2012;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., ed allegato alla presente deliberazione;

Considerato che sulla presente deliberazione non è reso il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Riscontrato che lo schema sottoposto rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute quali riscontro del numero legale, accertamento dell'esito della votazione, verbalizzazione, ecc.;

Visti:

— il D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

— il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 29.03.2004 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20/12/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/11/2012

Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **Di approvare** il regolamento per lo svolgimento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari in videoconferenza, composto da n.15 articoli, nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno, nonché in presenza di uno stato di emergenza;
2. **Di dare atto** che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi;
3. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, sottosezione "Regolamenti", ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.33/2013.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.....

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto, o miste in presenza e videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, in presenza di uno stato di emergenza ovvero in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, su decisione del Presidente del Consiglio comunale.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. L'eventuale diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza, in luoghi diversi dalla sede istituzionale, in modalità sincrona e in tempo reale;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni;
 - j) La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio come da regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. Della convocazione è informato il Segretario comunale;
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene;
7. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà, risultando pertanto assente ai fini del numero legale,

Art. 7 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale possono essere presenti il Presidente del Consiglio comunale ed il Segretario comunale o suo sostituto. Nel caso in cui quest'ultimi non siano presenti, si collegheranno in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.
2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.
3. Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 8 Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono, che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 *Votazioni*

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale attivando, il Consigliere collegato in videoconferenza, la videocamera e il microfono, ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione, o mediante dichiarazione di voto;
 - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, ove il sistema lo permetta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario:
 - accerta i voti espressi dai consiglieri che partecipano alla seduta sia in presenza che in videoconferenza;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione ad altra seduta

Art. 11 *Votazioni a scrutinio segreto*

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 *Verbali*

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;

Art. 13 *Sedute delle commissioni consiliari*

1. Il Presidente della Commissione consiliare può decidere se le proprie riunioni debbano avvenire in videoconferenza o in seduta mista.
2. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui al regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui al Regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

Art. 14 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta in videoconferenza o mista possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, in caso di seduta pubblica mista, le telecamere sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15 Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento di organizzazione e funzionamento Consiglio comunale.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 11 del 12.04.2023 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Giuliana Balbo



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino Dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Balbo Dott.ssa Giuliana

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 14/04/2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 14/04/2023

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

